

Regolamento per il Recupero delle TIA Pregresse dell'OFI Pisa Livorno Grosseto
adottato con delibera 2 del 13.01.25

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina con precisione e trasparenza le procedure necessarie per il recupero delle TIA (Tasse di Iscrizione Annuale) pregresse. Tali procedure riguardano sia gli iscritti sia i soggetti non iscritti che, in maniera indebita, abbiano esercitato la professione di fisioterapista senza adempiere agli obblighi di iscrizione e contribuzione all'OFI Pisa Livorno Grosseto.

L'iscrizione all'Ordine Professionale dei Fisioterapisti è un requisito obbligatorio per poter esercitare la professione di fisioterapista in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo su tutto il territorio nazionale italiano. Questo obbligo è sancito da una serie di normative fondamentali che disciplinano la professione, tra cui la Legge n. 3/2018 (nota anche come Legge Lorenzin), che ha istituito l'Ordine delle Professioni Sanitarie, il D.M. 13 marzo 2018, che ha specificato le professioni sanitarie soggette a tale obbligo, e il D.M. 8 settembre 2022, che ha definito nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti Italiani (FNOFI). Inoltre, si sottolinea che tali obblighi sono finalizzati a garantire non solo la tutela della salute pubblica ma anche il rispetto dei requisiti di competenza e deontologia professionale da parte dei fisioterapisti, a beneficio dei cittadini e del sistema sanitario nel suo complesso.

Art. 2 - Recupero delle TIA Pregresse per gli Iscritti

1. Gli iscritti all'OFI Pisa Livorno Grosseto che, per qualsiasi ragione, non abbiano adempiuto al pagamento delle TIA annuali previste saranno soggetti a una procedura di recupero coatta delle somme dovute. Questo processo mira a garantire l'equità contributiva e il rispetto delle normative vigenti.
2. L'OFI, nel rispetto dei tempi stabiliti, trasmetterà i nominativi dei debitori alla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Fisioterapisti Italiani (FNOFI). Tale comunicazione ha lo scopo di attivare la normale procedura di recupero crediti, secondo le regole previste dalla Federazione.
3. Le somme dovute saranno incrementate da spese di segreteria e interessi di mora. Tali maggiorazioni saranno calcolate in conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 641 del 1972, che regola le modalità di pagamento e le sanzioni in caso di ritardi o omissioni.

Art. 3 - Procedura per i Soggetti Non Iscritti che Presentano Domanda di Iscrizione

1. I soggetti che non risultano formalmente iscritti, ma che dichiarano di aver esercitato la professione di fisioterapista negli anni precedenti, saranno tenuti a regolarizzare la propria posizione contributiva. Questo implica il pagamento delle TIA relative a tutti gli anni di esercizio professionale non dichiarati e non conformi alle normative.

2. Il versamento delle TIA arretrate rappresenta una condizione imprescindibile per accedere alla procedura di iscrizione. Solo attraverso questa sanatoria contributiva il soggetto potrà sanare la propria posizione amministrativa e accedere ai diritti connessi all'iscrizione.
3. L'accertamento di periodi di esercizio professionale non dichiarati comporta l'obbligo di regolarizzazione immediata e può essere soggetto a ulteriori verifiche o sanzioni amministrative e disciplinari da parte delle autorità competenti.

Art. 4 - Conseguenze della Regolarizzazione della Posizione Contributiva

1. Il pagamento delle TIA arretrate non estingue l'obbligatorietà dell'iscrizione agli anni pregressi e non elimina eventuali responsabilità legali o disciplinari associate all'esercizio non autorizzato della professione.
2. Il professionista che completa la procedura di regolarizzazione sarà formalmente iscritto all'OFI Pisa Livorno Grosseto a partire dal giorno riportato sulla delibera di iscrizione. Gli anni precedenti, tuttavia, rimarranno non regolari dal punto di vista dell'iscrizione.
3. Gli anni di esercizio non autorizzato saranno considerati attività abusiva e come tali potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari, sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, azioni legali da parte delle autorità competenti. Si precisa che la regolarizzazione della posizione contributiva non salvaguarda la posizione del soggetto in eventuali richieste di risarcimento danni per responsabilità sanitaria o professionale o altri procedimenti in atto o futuri per vicende emerse durante gli anni non regolari.

Art. 5 - Disposizioni Finali

1. Tutte le procedure descritte negli articoli precedenti saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia in materia di recupero crediti sia in riferimento all'iscrizione agli Ordini Professionali.
2. Eventuali controversie o questioni interpretative saranno esaminate dagli organi competenti dell'OFI e della FNOFI, secondo le regole stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. Il presente regolamento entra ufficialmente in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'OFI Pisa Livorno Grosseto. La sua diffusione sarà garantita tramite i canali ufficiali dell'Ordine, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità per tutti gli interessati.

Art. 6 - Clausola di Salvaguardia

Qualora, successivamente all'approvazione del presente regolamento, entrino in vigore nuove disposizioni legislative o regolamentari che siano in contrasto con quanto stabilito, tali nuove disposizioni avranno prevalenza. In questi casi, l'OFI provvederà all'adeguamento del regolamento per garantirne la conformità.

Art. 7 - Aggiornamento e Revisione

Il presente regolamento è soggetto a un processo di aggiornamento e revisione periodica. Tale processo è volto a garantire la piena conformità con le normative vigenti, l'adeguatezza alle esigenze organizzative dell'Ordine e la tutela dei diritti degli iscritti. Ogni revisione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente comunicata agli iscritti tramite la pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale dell'Ordine.

Regolamento adottato con delibera 02 del 13.01.25